



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

**Modello B**  
(Atto  
d'iniziativa  
delle Strutture  
dirigenziali  
che non ha  
oneri  
finanziari)

**Seduta del 30-04-2021**

**DELIBERAZIONE N. 102**

**OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE DEL 30.03.2010, "DEFINIZIONE DEI CRITERI PER DETERMINARE IL DIVIETO DI BALNEAZIONE, NONCHÉ LE MODALITÀ E SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE, RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE". APPROVAZIONE CLASSIFICAZIONE QUADRIENNIO 2017-2020. ADEMPIMENTI REGIONALI PER LA STAGIONE BALNEARE 2021.**

### LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trenta del mese di Aprile dell'anno duemilaventuno nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente/Assente</b>
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CALENDA FILOMENA	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

**SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI**

VISTA la proposta di deliberazione n. 156 inoltrata dal SECONDO DIPARTIMENTO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SECONDO DIPARTIMENTO - MASSIMO PILLARELLA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

## DELIBERA

1) di prendere atto:

- della documentazione trasmessa da ARPA Molise con nota n. 3906 del 04/03/2021, acquisita al protocollo della Regione Molise in pari data al n. 39338;
- della proposta di calendario di campionamento per la stagione balneare 2021 inviata da ARPA Molise con nota n. 5110 del 23/03/2021, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 51743 del 24/03/2021;
- delle richieste di modifica della suddetta proposta da parte della Regione Molise inviate con nota prot. n. 60680 del 09/04/2021 e nota prot. n. 69528 del 22/04/2021);
- delle note dell'ARPA Molise n. 6384 del 14/04/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 63967 del 14/04/2021 e n. 7250 del 28/04/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 72502 del 28/04/2021;
- della nota del Comune di Petacciato (CB) del 07/04/2021 n. 4236, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 60340 del 08/04/2021 con la quale si richiede una riduzione della lunghezza del fronte costiero vietato alla balneazione in un'area di pertinenza dello stesso Comune;
- della successiva nota del Comune di Petacciato (CB), acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 71243/2021 del 27/04/2021, con la quale lo stesso Ente comunica, che in merito alla suddetta richiesta «...è necessario provvedere al rilievo puntuale delle criticità ed è necessario indire un tavolo tecnico con tutte le attività coinvolte. Visto l'approssimarsi della stagione balneare si ritiene di provvedere alla convocazione del tavolo tecnico al termine della stagione balneare 2021; pertanto per l'anno in corso si invita codesta Regione a lasciare invariato il divieto della balneazione»;
- della nota di ARPA Molise, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 65452/2021 del 16/04/2021, riguardante la segnalazione dell'avvenuta variazione dell'alveo del torrente Rio Vivo presso la foce nel Comune di Termoli;
- della nota del Comune di Termoli (CB), acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 71198 del 27/04/2021 con la quale, in merito alla problematica di cui al punto precedente, si comunica che: «...sarà incaricata a stretto giro una ditta per l'esecuzione dell'intervento di rettifica del tratto terminale del torrente Rio Vivo e di corretta riarginatura dello stesso, mediante semplice sagomatura della sabbia presente in loco»;

2) di approvare gli allegati di seguito riportati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a. ALLEGATO 1 - Qualità delle acque di balneazione della Regione Molise - Report - Monitoraggio 2020 predisposto da ARPA Molise;
- b. ALLEGATO 2 - Classificazione delle acque di balneazione predisposta da ARPA Molise e scaturita dall'elaborazione statistica dei dati relativi al quadriennio 2017-2020;
- c. ALLEGATO 3 - Individuazione, Punti di Monitoraggio, Aree Omogenee e Acque di Balneazione per la stagione balneare 2021;
- d. ALLEGATO 4 - Calendario di campionamento per la stagione balneare 2021;

3) di stabilire il seguente elenco di acque non adibite alla balneazione:

- per il Comune di Montenero di Bisaccia le zone di mare ricadenti:
  - a) nel raggio di 50 metri dalla foce del Fiume Trigno;
  - b) entro i 50 metri dall'imboccatura del porto turistico e dalle opere foranee;
- per il Comune di Petacciato, le zone di mare ricadenti:
  - a) nel raggio di 20 metri dalla foce del Torrente Tecchio;
  - b) nel tratto litorale antistante la spiaggia libera e precisamente la particella n.1 del Foglio di

mappa n. 8, per una lunghezza di 1500 metri ed una profondità di 10 m dalla linea di battigia, a causa della presenza di sedimenti argillosi nel fondale. In merito si segnala la richiesta del Comune di Petacciato (CB) di una riduzione a 800 metri, per la stagione balneare 2022, della lunghezza del fronte costiero da vietare alla balneazione; come precisato anche dall'ufficio "Area Tecnica - Sportello Unico Edilizia" del Comune interessato con nota acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 71243/2021 del 27/04/2021, è opportuno istituire un tavolo tecnico allo scopo di provvedere al rilievo puntuale delle criticità esistenti;

➤ per il Comune di Termoli, le zone di mare ricadenti:

- a) nel raggio di 20 metri dalla foce Torrente Sinarca;
- b) entro i 100 metri dall'imboccatura e dalle opere foranee del porto di Termoli;
- c) nel raggio di 20 metri dalla foce del Torrente Rio Vivo;
- d) nel raggio di 20 metri dalla foce del Torrente Sei Voci;
- e) nel raggio di 250 metri dalla foce del Fiume Biferno;

➤ per il Comune di Campomarino le zone di mare ricadenti:

- a) nel raggio di 250 metri dalla foce del Fiume Biferno;
- b) 50 metri a nord e 50 metri a sud delle opere foranee del porto turistico di Campomarino;
- c) nel raggio di 50 metri dalla foce del Fiume Saccione;

4) di prendere atto che per l'acqua di balneazione denominata "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) persiste la conferma all'interno del *range* della classe di qualità «scarsa»;

5) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 8 - comma 4 del D.Lgs. 116/2008, specificatamente per l'acqua di balneazione denominata "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006):

a. siano attivate le seguenti misure di gestione:

i. attuazione di un monitoraggio maggiormente intenso, con frequenza quindicinale, a cura di ARPA Molise;

ii. individuazione delle cause di inquinamento, a cura dell'Amministrazione Comunale di Termoli ed in collaborazione con ARPA Molise, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, ai fini della riapertura della stessa acqua di balneazione;

iii. indicazione dei provvedimenti adottati a cura del Comune di Termoli, da riportare nel "profilo delle acque di balneazione", per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento. Tali informazioni saranno comunicate alla Regione Molise che provvederà tempestivamente ad aggiornare il "profilo dell'acqua di balneazione" sul portale del Ministero della Salute;

iv. adozione da parte del Comune di Termoli di apposita cartellonistica recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

b. successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, l'acqua di balneazione classificata «scarsa» potrà essere riaperta alla balneazione nell'anno 2021 a seguito della richiesta del Comune di Termoli alla Regione Molise - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - corredata da:

- una relazione tecnica dettagliata delle misure di risanamento messe in atto e delle attività effettuate e finalizzate all'individuazione, riduzione/rimozione delle cause che determinano il pregiudizio della qualità dell'acqua di balneazione "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) completata da un report analitico delle acque veicolate dal torrente Rio Vivo, in prossimità della sua foce, sui due parametri microbiologici (Enterococchi intestinali e *Escherichia coli*) indicatori di eventuale immissione di acque reflue domestiche, effettuato da CREA srl;

- esito favorevole di n. 2 prelievi consecutivi del punto di campionamento dell'acqua di balneazione "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) effettuati da ARPA Molise, ai sensi del D. lgs. 116/2008 e ss.mm.ii.;

c. dopo la riapertura di tali acque, un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del D.M. 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora la contaminazione dovesse permanere oltre le 72 ore, ovvero dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione Comunale di Termoli, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare 2021. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'articolo 2, lettera "g" e all'articolo 10 del D.Lgs 116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

6) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8 - lettera b del D.Lgs. 116/2008, per

l'acqua di balneazione classificata di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi è disposto un divieto permanente di balneazione;

7) di precisare che, ai fini della massima precauzione sanitaria e ambientale, per l'acqua di balneazione classificata con giudizio di qualità "sufficiente" ("50 m sud Rio Sei Voci" Cod. IT014070078A001 ricadente nel Comune di Termoli) si applicherà un monitoraggio quindicinale e, contestualmente, di demandare al Comune di Termoli l'attuazione di tutte le azioni necessarie ai fini dell'individuazione dei fattori di criticità;

8) di demandare alle Amministrazioni comunali interessate l'attivazione di ogni iniziativa utile per impegnare i gestori dei servizi idrici all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

9) di dare atto che le autorità Comunali, qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite di cui all'allegato "A" del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, dovranno attivare le azioni di gestione previste all'articolo 2, comma 4 lettere a) e b) del citato Decreto Ministeriale e di dare piena attuazione a quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2018;

10) di demandare ai Comuni la trasmissione per via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto non appena ricevuta la eventuale comunicazione dai laboratori ARPA Molise, attraverso la funzionalità prevista dal portale del Ministero della Salute in adempimento al D.M. 19 aprile 2018;

11) di fare obbligo ai Sindaci di dare attuazione agli adempimenti di cui agli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, ed in particolare di segnalare con ordinanza sindacale, prima dell'inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione, le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento;

12) di demandare ad ARPA Molise l'esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione così come riportato nell'allegato 4 alla presente Deliberazione e così come inserito nel portale ministeriale delle acque di balneazione;

13) di stabilire che la stagione balneare nella Regione Molise per il corrente anno avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 30 settembre c.a. fatte salve modifiche dovute ad eventuali disposizioni di carattere nazionale e/o ad ordinanze regionali o comunali connesse all'epidemia da Covid\_19;

14) di demandare al Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

15) di notificare copia della presente deliberazione al Ministero della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai Comuni rivieraschi di Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia, al Dipartimento IV della Regione Molise, alla Provincia di Campobasso, alla ASREM, all'ARPA Molise e alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Termoli;

16) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

17) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

18) di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;

19) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Decreto Ministeriale del 30.03.2010, "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". Approvazione classificazione quadriennio 2017-2020. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2021.

**VISTA** la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla

gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, articoli 76, 77 e 83;

**VISTO** il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 599/2016 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 25/2018;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante l'Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

**VISTO** il Decreto 19 aprile 2018, di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

**VISTI** gli allegati al Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, di seguito elencati:

- Allegato A (previsto dall'articolo 2) - Valori limite per un singolo campione;
- Allegato B (previsto dall'articolo 3) - Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall'articolo 3) - Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- Allegato D (previsto dall'articolo 5) - Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall'articolo 6) - Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall'articolo 6) - Report acque di balneazione;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 19/04/2018 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo del 30/05/2008, n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

**CONSIDERATO** che, al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il citato D.Lgs n. 116/2008, all'articolo 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. n. 116/08 compete alle Regioni, fra l'altro:
  - a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
  - b) l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;
  - c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
  - d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;
  - e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
  - f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
  - g) le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
  - h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.
- Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 116/08 compete ai Comuni:
  - a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
  - b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
- e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15 del D.Lgs. 116/2008;

**VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 che stabilisce, ai sensi della Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, un simbolo volto ad informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione (2011/321/UE);

**CONSIDERATO** che, ai sensi della normativa sopra richiamata, a conclusione della stagione balneare 2020, anche sulla scorta delle risultanze delle attività di monitoraggio, occorre determinare in dettaglio le acque idonee e balneabili, le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate e le acque temporaneamente non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, indicando nel contempo le nuove acque di balneazione o le variazioni sia dei punti di controllo che della estensione territoriale delle acque di balneazione;

**VISTE:**

- la relazione annuale 2020 di ARPA Molise, inviata con nota n. 3906 del 04/03/2021, acquisita al protocollo della Regione Molise in pari data al n. 39338, riportante il report di monitoraggio delle acque di balneazione relativo alla stagione balneare 2020 e la corrispondente classificazione sulla base dei dati degli ultimi quattro anni (quadriennio 2017-2020) (ALLEGATO 1);
- la classificazione delle acque di balneazione predisposta da ARPA Molise e scaturita dall'elaborazione statistica dei dati relativi al quadriennio 2017-2020 dalla quale si rileva che nei 24 punti di campionamento è stato raggiunto il giudizio di classe compreso fra «eccellente» e «sufficiente» ad eccezione dell'acqua di balneazione denominata "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) per la quale persiste la conferma all'interno del *range* della classe di qualità «scarsa» (ALLEGATO 2);
- l'individuazione dei Punti di monitoraggio, Aree omogenee e Acque di balneazione proposto da ARPA Molise (ALLEGATO 3);
- la proposta di calendario di campionamento per la stagione balneare 2021 inviata da ARPA Molise con nota n. 5110 del 23/03/2021, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 51743 del 24/03/2021;
- le richieste di modifica della suddetta proposta da parte della Regione Molise inviate con nota prot. n. 60680 del 09/04/2021 e nota prot. n. 69528 del 22/04/2021);
- le note dell'ARPA Molise n. 6384 del 14/04/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 63967 del 14/04/2021 e n. 7250 del 28/04/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 72502 del 28/04/2021;
- la nota del Comune di Petacciato (CB) del 07/04/2021 n. 4236, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 60340 del 08/04/2021 con la quale si richiede una riduzione della lunghezza del fronte costiero vietato alla balneazione in un'area di pertinenza dello stesso Comune;
- la successiva nota del Comune di Petacciato (CB), acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 71243/2021 del 27/04/2021, con la quale lo stesso Ente comunica, che in merito alla suddetta richiesta «...è necessario provvedere al rilievo puntuale delle criticità ed è necessario indire un tavolo tecnico con tutte le attività coinvolte. Visto l'approssimarsi della stagione balneare si ritiene di provvedere alla convocazione del tavolo tecnico al termine della stagione balneare 2021; pertanto per l'anno in corso si invita codesta Regione a lasciare invariato il divieto della balneazione»;
- la nota di ARPA Molise, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 65452/2021 del 16/04/2021, riguardante la segnalazione dell'avvenuta variazione dell'alveo del torrente Rio Vivo presso la foce nel Comune di Termoli;
- la nota del Comune di Termoli (CB), acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 71198 del 27/04/2021 con la quale, in merito alla problematica di cui al punto precedente, si comunica che: «...sarà incaricata a stretto giro una ditta per l'esecuzione dell'intervento di rettifica del tratto terminale del torrente Rio Vivo e di corretta riarginatura dello stesso, mediante semplice sagomatura della sabbia presente in loco»;

**DATO ATTO** che per l'acqua di balneazione denominata "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) persiste la conferma all'interno del *range* della classe di qualità «scarso»;

**CONSIDERATI** i principi di massima precauzione ambientale e igienico sanitari anche per la tutela della salute pubblica;

**RICHIAMATO** quanto previsto all'articolo 5, comma 4 a) della citata Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, così come recepito all'articolo 8 - comma 4 del D.Lgs 116/2008, relativa alla gestione della qualità

delle acque di balneazione: "... per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione ... adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento ...";

**RITENUTO** opportuno attivare per l'acqua di balneazione "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) le seguenti misure di gestione:

- 1) attuazione di un monitoraggio maggiormente intenso, con frequenza quindicinale, a cura di ARPA Molise;
- 2) individuazione delle cause di inquinamento, a cura dell'Amministrazione Comunale di Termoli ed in collaborazione con ARPA Molise, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, ai fini della riapertura della stessa acqua di balneazione;
- 3) indicazione dei provvedimenti adottati a cura del Comune di Termoli, da riportare nel "profilo delle acque di balneazione", per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- 4) adozione, da parte del Comune di Termoli, di apposita cartellonistica recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

**VALUTATO** che, successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, l'acqua di balneazione classificata «scarsa» potrà essere riaperta alla balneazione nell'anno 2021 a seguito della richiesta del Comune di Termoli alla Regione Molise - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - corredata da:

- una relazione tecnica dettagliata delle misure di risanamento messe in atto e delle attività effettuate e finalizzate all'individuazione, riduzione/rimozione delle cause che determinano il pregiudizio della qualità dell'acqua di balneazione "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) completata da un report analitico delle acque veicolate dal torrente Rio Vivo, in prossimità della sua foce, sui due parametri microbiologici (Enterococchi intestinali e *Escherichia coli*) indicatori di eventuale immissione di acque reflue domestiche, effettuato da CREA srl;
- esito favorevole di n. 2 prelievi consecutivi del punto di campionamento dell'acqua di balneazione "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) effettuati da ARPA Molise, ai sensi del D. lgs. 116/2008.

**CONSIDERATO** che, dopo la riapertura di tali acque, un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del D.M. 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora la contaminazione dovesse permanere oltre le 72 ore, ovvero dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione Comunale di Termoli, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare 2021. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'articolo 2, lettera "g" e all'articolo 10 del D.Lgs 116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

**RILEVATO** che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8 - lettera b del D.Lgs 116/2008, per l'acqua di balneazione classificata di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi è disposto un divieto permanente di balneazione;

**RITENUTO** opportuno demandare alle Amministrazioni comunali interessate l'attivazione di ogni iniziativa per impegnare i gestori dei servizi idrici all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

**RITENUTO** opportuno, ai fini della massima precauzione sanitaria e ambientale, di effettuare per l'acqua di balneazione classificata con giudizio di qualità "sufficiente" ("*50 m sud Rio Sei Voci*" Cod. IT014070078A001 ricadente nel Comune di Termoli) un monitoraggio quindicinale e, contestualmente, di demandare al Comune di Termoli l'attuazione di tutte le azioni necessarie al fine dell'individuazione dei fattori di criticità;

**RIBADITO** che, qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all'articolo 2, comma 4 - lettere a e b del Decreto citato;

**DATO ATTO** che è demandato all'ARPA Molise l'esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione così come riportato nell'Allegato 4 alla presente Deliberazione e così come inserito nel portale ministeriale delle acque di balneazione;

**RICHIAMATI** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'articolo 4 - commi 2 e 3 del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 5 del D.Lgs 116/2008 - disegni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella citata decisione di esecuzione

della Commissione del 27 maggio 2011;

**DATO ATTO** che il calendario proposto per l'esecuzione dei campionamenti è rispondente alle disposizioni normative vigenti di cui al Decreto Legislativo 116/2008 e ss.mm.ii.;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere per la stagione balneare 2021 a:

- 1) individuare i limiti delle Acque adibite alla Balneazione ed i punti di monitoraggio;
- 2) fissare il calendario di monitoraggio;
- 3) stabilire la durata della stagione balneare;

**VISTI:**

- il D. lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari - di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

**SENTITO** il Sottosegretario della Presidenza della Giunta Regionale Roberto Di Baggio, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.59 del 21 luglio 2020 ai sensi dell'art. 35 bis dello Statuto della Regione Molise;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

1. di prendere atto:

- della documentazione trasmessa da ARPA Molise con nota n. 3906 del 04/03/2021, acquisita al protocollo della Regione Molise in pari data al n. 39338;
- della proposta di calendario di campionamento per la stagione balneare 2021 inviata da ARPA Molise con nota n. 5110 del 23/03/2021, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 51743 del 24/03/2021;
- delle richieste di modifica della suddetta proposta da parte della Regione Molise inviate con nota prot. n. 60680 del 09/04/2021 e nota prot. n. 69528 del 22/04/2021);
- delle note dell'ARPA Molise n. 6384 del 14/04/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 63967 del 14/04/2021 e n. 7250 del 28/04/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 72502 del 28/04/2021;
- della nota del Comune di Petacciato (CB) del 07/04/2021 n. 4236, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 60340 del 08/04/2021 con la quale si richiede una riduzione della lunghezza del fronte costiero vietato alla balneazione in un'area di pertinenza dello stesso Comune;
- della successiva nota del Comune di Petacciato (CB), acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 71243/2021 del 27/04/2021, con la quale lo stesso Ente comunica, che in merito alla suddetta richiesta «...è necessario provvedere al rilievo puntuale delle criticità ed è necessario indire un tavolo tecnico con tutte le attività coinvolte. Visto l'approssimarsi della stagione balneare si ritiene di provvedere alla convocazione del tavolo tecnico al termine della stagione balneare 2021; pertanto per l'anno in corso si invita codesta Regione a lasciare invariato il divieto della balneazione»;
- della nota di ARPA Molise, acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 65452/2021 del 16/04/2021, riguardante la segnalazione dell'avvenuta variazione dell'alveo del torrente Rio Vivo presso la foce nel Comune di Termoli;
- della nota del Comune di Termoli (CB), acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 71198 del 27/04/2021 con la quale, in merito alla problematica di cui al punto precedente, si comunica che: «...sarà incaricata a stretto giro una ditta per l'esecuzione dell'intervento di rettifica del tratto terminale del torrente Rio Vivo e di corretta riarginatura dello stesso, mediante semplice sagomatura della sabbia presente in loco»;

2. di approvare gli allegati di seguito riportati che costituiscono parte integrante e sostanziale del



presente provvedimento:

- a. ALLEGATO 1 - Qualità delle acque di balneazione della Regione Molise - Report - Monitoraggio 2020 predisposto da ARPA Molise;
  - b. ALLEGATO 2 - Classificazione delle acque di balneazione predisposta da ARPA Molise e scaturita dall'elaborazione statistica dei dati relativi al quadriennio 2017-2020;
  - c. ALLEGATO 3 - Individuazione, Punti di Monitoraggio, Aree Omogenee e Acque di Balneazione per la stagione balneare 2021;
  - d. ALLEGATO 4 - Calendario di campionamento per la stagione balneare 2021;
3. di stabilire il seguente elenco di acque non adibite alla balneazione:
- per il Comune di Montenero di Bisaccia le zone di mare ricadenti:
    - a) entro i 50 metri dall'imboccatura del porto turistico e dalle opere foranee;
    - b) nel raggio di 50 metri dalla foce del Fiume Trigno;
  - per il Comune di Petacciato, le zone di mare ricadenti:
    - a) nel raggio di 20 metri dalla foce del Torrente Tecchio;
    - b) nel tratto litorale antistante la spiaggia libera e precisamente la particella n.1 del Foglio di mappa n. 8, per una lunghezza di 1500 metri ed una profondità di 10 m dalla linea di battigia, a causa della presenza di sedimenti argillosi nel fondale. In merito si segnala la richiesta del Comune di Petacciato (CB) di una riduzione a 800 metri, per la stagione balneare 2022, della lunghezza del fronte costiero da vietare alla balneazione; come precisato anche dall'ufficio "Area Tecnica - Sportello Unico Edilizia" del Comune interessato con nota acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 71243/2021 del 27/04/2021, è opportuno istituire un tavolo tecnico allo scopo di provvedere al rilievo puntuale delle criticità esistenti;
  - per il Comune di Termoli le zone di mare ricadenti:
    - a) nel raggio di 20 metri dalla foce Torrente Sinarca;
    - b) entro i 100 metri dall'imboccatura e dalle opere foranee del porto di Termoli;
    - c) nel raggio di 20 metri dalla foce del Torrente Rio Vivo;
    - d) nel raggio di 20 metri dalla foce del Torrente Sei Voci;
    - e) nel raggio di 250 metri dalla foce del Fiume Biferno;
  - per il Comune di Campomarino le zone di mare ricadenti:
    - a) nel raggio di 250 metri dalla foce del Fiume Biferno;
    - b) 50 metri a nord e 50 metri a sud delle opere foranee del porto di Campomarino;
    - c) nel raggio di 50 metri dalla foce del Fiume Saccione;
4. di prendere atto che per l'acqua di balneazione denominata "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) persiste la conferma all'interno del *range* della classe di qualità «scarsa»;
5. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 8 - comma 4 del D.Lgs 116/2008, specificatamente per l'acqua di balneazione denominata "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006):
- a. siano attivate le seguenti misure di gestione:
    - i. attuazione di un monitoraggio maggiormente intenso, con frequenza quindicinale a cura di ARPA Molise;
    - ii. individuazione delle cause di inquinamento, a cura dell'Amministrazione Comunale di Termoli ed in collaborazione con ARPA Molise con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, ai fini della riapertura della stessa acqua di balneazione;
    - iii. indicazione dei provvedimenti adottati a cura del Comune di Termoli, da riportare nel "profilo delle acque di balneazione", per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento. Tali informazioni saranno comunicate alla Regione Molise che provvederà ad aggiornare il "profilo dell'acqua di balneazione" sul portale del Ministero della Salute;
    - iv. adozione da parte del Comune di Termoli di apposita cartellonistica recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
  - b. successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, l'acqua di balneazione classificata «scarsa» potrà essere riaperta alla balneazione nell'anno 2021 a seguito della richiesta del Comune di Termoli alla Regione Molise - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, corredata da:
    - una relazione tecnica dettagliata delle misure di risanamento messe in atto e delle attività effettuate e finalizzate all'individuazione, riduzione/rimozione delle cause che determinano il

pregiudizio della qualità dell'acqua di balneazione "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) completata da un report analitico delle acque veicolate dal torrente Rio Vivo, in prossimità della sua foce, sui due parametri microbiologici (Enterococchi intestinali e *Escherichia coli*) indicatori di eventuale immissione di acque reflue, effettuato da CREA srl;

- esito favorevole di n. 2 prelievi consecutivi del punto di campionamento dell'acqua di balneazione "Rio Vivo 3" (CODICE: IT014070078006) effettuati da ARPA Molise, ai sensi del D. lgs. 116/2008 e ss.mm.ii.;

c. dopo la riapertura alla balneazione di tali acque, un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del D.M. 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora la contaminazione dovesse permanere oltre le 72 ore, ovvero dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione Comunale di Termoli, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare 2021. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'articolo 2, lettera "g" e all'articolo 10 del D.Lgs 116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

6. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8 - lettera b del D.Lgs 116/2008, per l'acqua di balneazione classificata di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi è disposto un divieto permanente di balneazione;

7. di precisare che, ai fini della massima precauzione sanitaria e ambientale, per l'acqua di balneazione classificata con giudizio di qualità "sufficiente" ("50 m sud Rio Sei Voci" Cod. IT014070078A001 ricadente nel Comune di Termoli) si applicherà un monitoraggio quindicinale, e contestualmente, di demandare al Comune di Termoli l'attuazione di tutte le azioni necessarie ai fini dell'individuazione dei fattori di criticità;

8. di demandare alle Amministrazioni comunali interessate l'attivazione di ogni iniziativa utile per impegnare i gestori dei servizi idrici all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

9. di dare atto che le autorità Comunali, qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite di cui all'allegato "A" del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, dovranno attivare le azioni di gestione previste all'articolo 2, comma 4 lettere a) e b) del citato Decreto Ministeriale e di dare piena attuazione a quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2018;

10. di demandare ai Comuni la trasmissione per via telematica dei provvedimenti di divieto e di revoca del divieto non appena ricevuta la comunicazione dai laboratori ARPA Molise, attraverso la funzionalità prevista dal portale del Ministero della Salute in adempimento al D.M. 19 aprile 2018;

11. di fare obbligo ai Sindaci di dare attuazione agli adempimenti di cui agli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, ed in particolare di segnalare con ordinanza sindacale, prima dell'inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione, le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento;

12. di demandare ad ARPA Molise l'elaborazione e l'esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione così come riportato nell'allegato 4 alla presente Deliberazione e da inserire nel portale ministeriale delle acque di balneazione;

13. di stabilire che la stagione balneare nella Regione Molise per il corrente anno avrà inizio il 15/05/2021 e terminerà il 30/09/2021, fatte salve modifiche dovute ad eventuali disposizioni di carattere nazionale e/o ad ordinanze regionali o comunali connesse all'epidemia da Covid\_19;

14. di demandare al Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

15. di notificare copia della presente deliberazione al Ministero della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai Comuni rivieraschi di Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia, al Dipartimento IV della regione Molise, alla Provincia di Campobasso, alla ASREM, all'ARPA Molise e alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Termoli;

16. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

17. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto

non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

18. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;

19. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
MASSIMO PILLARELLA

SECONDO DIPARTIMENTO  
Il Direttore  
MASSIMO PILLARELLA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO  
MARIANTONELLA DI IELSI**

**IL PRESIDENTE  
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82